



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

In data 20 aprile 2018, alle ore 19,31, presso il Consultorio Familiare Diocesano sito in Rovigo, Via Giovanni Pascoli n. 51, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa sul Terzo Settore, stabilita dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017. *Riferimento all'Atto Costitutivo Registrato il 31/08/2017 n. 1650 Serie 3.*

Il Presidente Maran Raffaello dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il sig. Bergonzoni Claudio.

Il Presidente constata la presenza di n. 25 soci su n. 45, (i nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega, nonché degli amministratori presenti, sono contenuti in un foglio a parte da conservare agli atti dell'associazione).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno e illustra le motivazioni che hanno reso necessario apportare le modifiche allo Statuto, cioè l'adeguamento dello stesso alla nuova normativa sul Terzo Settore.

Si passa quindi a vedere nel dettaglio gli articoli che vanno modificati.

In particolare l'aspetto della **denominazione** che passa da: "Associazione di Volontariato "Solidali" a **"Organizzazione di Volontariato Solidali"**; l'**organo sociale** da "Consiglio Direttivo" a **"Organo di Amministrazione"** e il riferimento alla nuova normativa del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 per tutti gli articoli dello statuto.

Il Presidente infine sottolinea che l'associazione, fin dalla sua origine, è stata un'organizzazione di volontariato anche se ciò non era esplicitamente evidenziato nella sua denominazione.

Dopo la lettura degli articoli modificati del Nuovo Statuto, ogni singolo articolo viene messo in votazione e approvato all'unanimità, senza alcuno contrario né astenuto.

Di seguito si dà lettura del testo del Nuovo Statuto che viene messo in votazione e approvato all'unanimità, senza alcuno contrario né astenuto.

Il Presidente dichiara approvato il Nuovo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato, che viene conservato agli atti come "allegato A" della presente delibera.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20,10 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Bergonzoni Claudio



Il Presidente
Maran Raffaello

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDALI
STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Organizzazione di Volontariato Solidali" assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Badaloni n.50 nel Comune di Rovigo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- la raccolta e la consegna di prodotti alimentari per contribuire al sostentamento materiale e sociale delle persone e delle famiglie in difficoltà economiche;
- la promozione della cultura della solidarietà e del volontariato.

L'elemento che caratterizza l'agire dell'organizzazione è l'attenzione all'altro nel rispetto delle diversità per una società più umana e fraterna.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri soci.

Le prestazioni dei soci non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da parte di diretti beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Lo spirito e gli ideali dell'associazione sono caratterizzati da:

- uno spirito di accoglienza, di ascolto, di autenticità, di discernimento, di comprensione, di amicizia;
- ideali di fraternità, che vedono nell' "altro" una ricchezza da scoprire e fare propria.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Non vi è alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'organizzazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo e il termine annualmente stabilito.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, per decadenza, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa dell'anno, nonostante 2 (due) solleciti di pagamento entro l'anno di competenza.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente

Possono essere eletti solo i soci aderenti all'organizzazione. E' esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all'associazione o a soggetti interni diversi dalla base associativa.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail inviata 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea o in alternativa mediante analogo avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- 
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - fissa l'importo della quota sociale annuale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 2 (due) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Possono far parte dell'organo di amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo di amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica e scadono allo scadere dell'intero organo di amministrazione.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata e provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. predisporre il bilancio consuntivo;
3. nominare al suo interno un Vice-Presidente e un Segretario;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sottoporle alla ratifica dell'Assemblea;
5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente via mail e inviate almeno 5 giorni prima della data della riunione contenente l'ordine del giorno, luogo data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nel Libro dei verbali.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Segretario

Bergonzoni Claudio

Claudio Bergonzoni

Il Presidente

Maran Raffaello

Maran Raffaello

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO
Registrato il 24 AGO. 2018
al N. 1493 Serie 3

ESENTE

L'ADDETTO^o
Attilia Roncon

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Cornarelli

